

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

OGGETTO: RDO n.2665047 - SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO A PROVA DI FUMO PER AGCM - CIG 8500226067

Con Lettera di invito del 04.11.2020 lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre n. 193/2020, ai fini dell'acquisizione del servizio di sostituzione delle porte tagliafuoco a prova di fumo della sede dell'Autorità, come descritti nella documentazione di gara, ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del minor prezzo, per un prezzo complessivo la base d'asta pari a euro 147.100,00 Iva 22% esclusa, di cui euro 3.000,00 per costi da interferenza, non soggetti a sconto.

A seguito dell'ammissione dei n. 13 operatori economici partecipanti alla suddetta procedura, come risulta da provvedimento di ammissione del 23.11.2020, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche.

In fase di esame dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, è emerso che le società: Costituendo R.T.I. CO.SMAR s.r.l. (mandataria) / INDUSTRIAL VARNISH s.r.l. (mandante), BEMAR s.r.l., CEBI s.r.l., AL.FER s.r.l., RINNOVEN SERVICE s.r.l., non indicavano i costi della manodopera.

Nel disciplinare era espressamente richiesta l'indicazione dei costi della manodopera, indicazione comunque prevista nel codice dei contratti all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.

L'argomento è stato frutto di numerose sentenze da parte della giurisprudenza amministrativa ed europea che recentemente ha dipanato ogni dubbio sugli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera. La sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte UE, i cui principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 emessa dall'Adunanza Plenaria, ha confermato il principio per cui l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera discende direttamente dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), obbligo da cui deriverebbe l'esclusione automatica dalla procedura a meno che come ribadito da ultimo nel recente nuovo intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 8 che riprende quanto riportato nella sentenza della Corte UE sopra richiamata "fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici".

Nella procedura in oggetto non si può parlare di materiale impossibilità di indicare i costi della manodopera dal momento che le altre otto società li hanno correttamente indicati, chi allegandoli direttamente all'offerta economica, chi caricando il documento nella sezione dell'offerta economica

analisi dei costi. Tra l'altro una società aveva rappresentato che nell'offerta economica generata dal sistema Mepa non erano indicati i costi della manodopera, e con comunicato sulla piattaforma Mepa è stato chiarito che gli stessi potevano essere caricati nella sezione analisi dei costi.

Si procede, pertanto, all'esclusione dalla procedura in oggetto per mancata indicazione dei costi della manodopera nei confronti delle seguenti società:

Costituendo R.T.I. CO.SMAR s.r.l. (mandataria) / INDUSTRIAL VARNISH s.r.l. (mandante), BEMAR s.r.l., CEBI s.r.l., AL.FER s.r.l., RINNOVEN SERVICE s.r.l..

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell'art.76, comma 5 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it, sezione Autorità Trasparente.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio – tel. 06-85821873 - indirizzo e.mail: gare.contratti@agcm.it.

Roma, 1° dicembre 2020

Il Responsabile

Annalisa Rocchietti March (FIRMATO DIGITALMENTE)